

□ Interpellanza n. 14

presentata in data 6 dicembre 2010

a iniziativa del Consigliere Zaffini

“Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta F.Ili Rossi Fù Alderige sita nel Comune di Fermignano (PU)”

Premesso:

che nel comune di Fermignano alla S.S. Metaurense n. 8 è insediata la ditta F.Ili Rossi Fù Alderige con un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (ceneri di zinco e rottami di zinco mediante processo fusorio attività R4 e messa in riserva R13);

che la società F.Ili Rossi Fù Alderige presentava alla Regione Marche domanda di verifica impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 74/2004, nonché domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (dato che l'attività rientra nell'allegato 1 del d.lgs n. 59/05, con relativa competenza regionale) per l'esercizio dell'impianto per la zincatura a caldo nei locali di proprietà siti nel comune di Fermignano, Strada Metaurense, n. 8;

che la domanda di verifica ambientale si concludeva con il decreto n. 2/VAA-08 del 15/01/2007 con la quale la Regione Marche disponeva l'assoggettamento del progetto a Valutazione Impatto Ambientale (VIA);

che con nota del 06/12/2007, la società F.Ili Rossi Fù Alderige presentava domanda di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 7/2004 ed in data 08/01/2008 veniva comunicato l'avvio al procedimento;

che nella Conferenza dei Servizi del 22/07/2008, il comune di Fermignano rilevava alcune difformità edilizie rispetto agli immobili in cui si sarebbe dovuta esercitare la nuova attività, nonché l'attività esistente di recupero rifiuti non pericolosi;

che in seguito a richieste di integrazioni documentali da parte della Regione, il procedimento si concludeva con il decreto del dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (PF VAA) n. 53/VAA-08 del 18/06/2009, con il quale la Regione esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale con alcune prescrizioni, da tradurre in sede AIA;

che all'esito del procedimento VIA, la ditta interessata provvedeva ad integrare la domanda AIA, originariamente presentata, con la documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria. Quest'ultima si caratterizzava per una serie di richieste da parte degli uffici regionali di integrazione documentale, cui la ditta provvedeva con successivi e ripetuti depositi (dal marzo 2008 al maggio 2010);

che in data 28/09/2009, nell'ambito della procedura AIA, la Regione chiedeva al Sindaco del comune di Fermignano l'indicazione delle prescrizioni in materia sanitaria ai sensi degli articoli n. 216 e n. 217 del R.D. 1265/1934;

che il Sindaco del comune di Fermignano con nota 18/01/2010 chiedeva la Conferenza dei Servizi, riservandosi di esprimere il proprio in tale sede;

che in data 23/02/2010 viene indetta dalla Regione la conferenza di servizi dove il Sindaco di Fermignano esprimeva parere negativo ex articoli n. 216 e n. 217 del R.D. 1265/1934 al rilascio dell'AIA, depositando le motivazioni sulle quali esso si fondava e quindi le osservazioni del consulente tecnico dell'Amministrazione e veniva altresì espresso parere di non conformità urbanistica da parte del Responsabile dell'UTC del Comune, il quale rilevava delle violazioni delle norme edilizie per ciascuno dei tre fabbricati di cui si compone l'impianto. La conferenza si concludeva con la riserva da parte della Regione di esprimere parere in merito al rilascio dell'AIA a seguito dei necessari approfondimenti da effettuare;

che il Sindaco del Comune di Fermignano si faceva carico di depositare in data 20/09/2010 una memoria tecnica integrativa, sempre confermando parere negativo al riguardo;

che con Decreto del Dirigente della posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 52/VAA-08 del 20/05/2010, si rilasciava alla Società F.Ili Rossi Fù Alderige l'autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto in questione;

Preso atto:

che l'attività in essere di recupero di rifiuti non pericolosi viene svolta dalla ditta F.Ili Rossi Fù Alderige sin dal 1984 e che la stessa dal 1998 ad oggi si è avvalsa della procedura semplificata regolamentata dagli ex artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/1997 così come modificati dagli artt. 214 – 216 del d.lgs. 152/06, possedendo l'iscrizione n. 57 del 29/06/1998 al Registro delle Imprese che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi della Provincia di Pesaro e Urbino;

che tale iscrizione permette alla ditta di effettuare la messa in riserva (R13) dei rifiuti con codice CER170405 "ferro e acciaio" Tipologia 3.1 del D.M. 05.02.1998, la messa in riserva (R13) e il recupero dei metalli e dei composti metallici (R5) per i rifiuti con codice CER 170404 "zinco" Tip. 3.2 del D.M. 05/02/1998 ed infine la messa in riserva (R.13) e il recupero (R4), mediante processo fusorio, dei rifiuti con CER 110502 "ceneri di zinco" Tip. 4.5 del D.M. 05/02/1998, per i quantitativi totali pari a 2740 tonnellate anno di cui 340 tons massime per la messa in riserva R13 mentre 2400 tons massime per l'attività di recupero R4;

che la ditta ha operato fino al 15 dicembre 2008 senza autorizzazione esplicita alle emissioni in atmosfera, ritenendo di potersi avvalere dell'autorizzazione ai sensi dell'ex articolo 12 del DPR 203/1988;

che l'ARPAM (Agenzia Regionale Marche per l'Ambiente), in seguito ad un controllo relativo alla gestione dei rifiuti con nota prot. 0013146 del 27/03/2007, trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino comunicava che: "Poiché il presupposto della prosecuzione dell'attività, per ditte preesistenti al DPR 203/88, è che la ditta è autorizzata a continuare purché non vengano attuate modifiche né incrementi, nemmeno temporanei degli inquinanti, mentre la comunicazione prevista per il recupero dei rifiuti può valere quale autorizzazione alla modifica sostanziale. Poiché la norma per il recupero dei rifiuti necessita di autorizzazione per l'emissione in atmosfera, è chiaro che senza autorizzazione esplicita non si verificano le condizioni per la protezione dello ambiente, quindi la fissazione precisa dei valori limite e il controllo periodico dell'impianto ai fini dell'inquinamento dell'aria. Si ritiene quindi che solamente in presenza di autorizzazione precedentemente espressa, la comunicazione possa valere quale autorizzazione alla modifica sostanziale";

che la Provincia di Pesaro e Urbino con nota prot. 40066 del 06/06/2007 inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino la documentazione relativa alla ditta F.Ili Rossi Fù Alderige a seguito di un controllo operato dall'Ufficio Ambiente sottolineando che "...la Ditta seppure in possesso di un ex art. 12 del DPR 203/88 per aver modificato il proprio ciclo di emissioni da quello dichiarato, non può avvalersi di tale disposto per cui emette emissioni in atmosfera senza autorizzazione";

che a seguito di tali eventi nel mese di giugno 2007 la ditta F.Ili Rossi Fù Alderige presentava la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Provincia di Pesaro Urbino. Tale richiesta in prima istanza viene respinta in seguito a parere negativo del Comune di Fermignano e dell'ARPAM il quale con nota n. 37057/ARPAM/DEDPU/P del 14/09/2007 ribadiva che: "...nello stesso stabilimento si possono identificare due impianti diversi (molino separatore e forno fusorio) aventi emissioni che presentano caratteristiche chimico-fisiche differenti per le quali non si ritiene possibile applicare il comma 7 dell'art. 270 del d.lgs. 152/2006 e differenti limiti applicabili";

che con determina della Provincia di Pesaro e Urbino n. 4084 del 15/12/2008 la ditta F.Ili Rossi Fù Alderige viene autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi degli articoli n. 269 e n. 281 del d.lgs. 152/2006 per un unico camino denominato E1AC relativo all'impianto di separazione con mulino e fusione con forno;

che in data 19/06/2008 con prot. 43599 la Provincia di Pesaro e Urbino rilascia alla ditta F.Ili Rossi Fù Alderige il rinnovo e integrazione dell'iscrizione n. 57 nel Registro delle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi articoli n. 214 e n. 216 del d.lgs. 152/2006;

che il Decreto AIA sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 14 del d.lgs. 59/2005, per cui viene sostituita anche l'iscrizione n. 57 del 29/06/1998 al registro provinciale per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ex artt. 214 – 216 del d.lgs. 152/2006;

che il procedimento VIA ed AIA pur non avendo riguardato affatto la valutazione e lo studio dell'attività esistente di recupero rifiuti, si conclude con un decreto AIA che oltre ad inglobare l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, aumenta le quantità massime lavorabili annue, richiedendo alla ditta una "Garanzia finanziaria di cui all'articolo 210 del d.lgs. 152/2006 comma 3, lettera h) a favore della Regione Marche per la copertura di eventuali spese di bonifica e di ripristino ambientale, nonché per gli eventuali danni da inquinamento dipendenti dall'attività svolta. Tale garanzia è determinata, come desunto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino atto n. 90 del 20/03/2009, nella misura minima di € 100.000,00";

che i decreti di VIA ed AIA rilasciati per la nuova attività di zincatura a caldo di manufatti metallici che la ditta F.lli Rossi Fù Alderige vuole porre in essere nel medesimo sito in Strada Statale Metaurense - Fermignano, sono relativi alla tipologia progettuale (ai sensi della l.r. 7/2004) di cui all'Allegato B2 lettera 1.G: "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.";

che il progetto presentato dalla ditta F.lli Rossi Fù Alderige e oggetto di valutazione riguarda un impianto per la zincatura a caldo che rientra nella tipologia progettuale Allegato B2 lettera 1.C.3 "Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora";

che simile inquadramento deriva dal fatto che la capacità produttiva oraria dell'impianto risulta pari a 2,6 t/h, calcolata sulla base dei dati inerenti la capacità produttiva, indicata in sede VIA, pari a 7.500 t/anno all'orario di lavoro, indicato in sede AIA pari a (h/g per complessivi 365 giorni all'anno (in via cautelativa ma i giorni lavorabili annui sono molto meno);

che tale erroneo inquadramento dell'attività è presente nel procedimento AIA, ove infatti all'impianto viene assegnato il codice attività IPPC n. 2.6 "Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc" e non "Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora" relativo agli impianti di zincatura a caldo. Evidenti e gravissime sono le conseguenze di simile travisamento ed erroneità nei presupposti, per entrambe le procedure in questione;

che nel procedimento VIA, infatti, l'inquadramento del progetto in un determinato allegato invece che in un altro, ha comportato un'erronea individuazione nella scelta della documentazione di riferimento per la valutazione degli impatti che è stata il "Reference Document on Best Available Techniques for the surface Treatment of Metals and Plastics – Bref August 2006" invece del "Reference Document on Best Available Techniques for the Ferrous Metals Processing Industry – Bref 2001"; ugualmente dicasi per quanto attiene il procedimento AIA;

che il quadro di confronto riportato nel rapporto istruttorio di cui al Decreto AIA del 25/05/2010 è relativo all'attività di trattamenti chimici ed elettrolitici e non all'attività di zincatura a caldo, in quanto esiste in sostanza, una chiara differenza tra il quadro sintetico istruttorio in sede AIA e l'individuazione delle BAT operata nell'allegato 3 del D.M. 31/01/2005, come dichiarato nell'autorizzazione e ciò si riflette in un'erronea scelta delle BAT e in un'altrettanta erronea verifica del loro stato di applicazione;

che il parere negativo espresso dal Sindaco di Fermignano è derivato anche dalle

enormi incongruenze rilevate in merito a quanto dichiarato dalla ditta "F.lli Rossi Fù Alderige" per lo scarico delle acque reflue e quanto riportato negli atti progettuali - documentali in possesso del Comune. La ditta in questione asserisce che il proprio scarico, relativo già all'impianto esistente, avviene in pubblica fognatura ed esibisce una Autorizzazione rilasciata dall'ASPES MULTISERVIZI, (Società di gestione del servizio). Il Comune in sede di Conferenza di Servizi decisoria consegna la documentazione in proprio possesso da cui si evince che non si tratta di pubblica fognatura, bensì di tratto di condotta privata regolarmente autorizzato;

Tenuto conto:

che per l'attività in essere l'iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata è subordinata ad una serie di requisiti che la ditta F.lli Rossi Fù Alderige deve possedere e per i quali produce dichiarazioni di atto di notorietà;

che la prima parte del primo comma dell'articolo 214 conferma che alle denunce, comunicazioni e alle domande di recupero semplificato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19,20, e 21 della Legge n. / Agosto 1990 n. 241;

che l'articolo 19 della suddetta Legge ribadisce che: "In tutti i casi in cui l'esercizio di una attività privata sia subordinata ad autorizzazione, licenza, abilitazione nullaosta o altro atto di consenso comunque denominato... il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge... l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza... In tali casi spetta all'amministrazione competente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente della attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione stessa". Inoltre l'articolo 21 comma 1 della medesima legge ribadisce che: "Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli n.19 e n. 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave";

che per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relative all'attività esistente il comma 7 dell'articolo 270 del d.lgs. 152/2006 recita: "Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente può autorizzare il convogliamento delle emissioni di più nuovi impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale in uno o più punti di emissione comuni, anche appartenenti ad impianti anteriori al 2006 ed al 1998, purchè le emissioni di tutti gli impianti o di tutti i macchinari fissi dotati di autonomia funzionale presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più severo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale";

che per la nuova attività che della ditta F.lli Rossi Fù Alderige vuole implementare, il Sindaco del Comune di Fermignano in sede di Conferenza dei Servizi decisoria, ha espresso parere negativo per i seguenti motivi:

- non conformità urbanistica;
- scarico delle acque reflue dell'attività esistente non regolarmente autorizzato;
- presunta difformità nelle emissioni in atmosfera dell'impianto esistente;
- presunta difformità nell'iscrizione al Registro provinciale delle imprese per attività di recupero di rifiuti non pericolosi per mancanza di conformità urbanistica;

per quanto sopra premesso e considerato:

INTERPELLA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali misure intende adottare nei confronti della ditta F.lli Rossi Fù Alderige e come sia possibile che la stessa:

- 1) abbia esercitato e continua ad esercitare l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi non avendo i requisiti urbanistici richiesti per legge, e nonostante che il Sindaco abbia informato dei fatti gli organi competenti;
- 2) sia stata autorizzata al convogliamento e trattamento di emissioni gassose con caratteristiche chimico-fisiche completamente diverse in un solo camino, nonché unico impianto di trattamento;
- 3) abbia ottenuto parere positivo di compatibilità ambientale per l'attività di zincatura a caldo in un sito ove è già presente un'attività di recupero rifiuti, senza che siano stati valutati gli impatti complessivi, tenuto conto che nel sito confinante è presente un'altra attività di zincatura a caldo di ditta terza;
- 4) abbia ottenuto il Decreto AIA pur avendo espresso il Sindaco parere negativo ampiamente motivato in sede di Conferenza di Servizi decisoria;
- 5) sia stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per un'attività IPPC difforme dal ciclo produttivo descritto dall'Azienda sia in sede di SIA (per il VIA) sia in sede di AIA;
- 6) il Decreto AIA oltre ad inglobare l'iscrizione provinciale per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, riporta un palese innalzamento di quantitativi lavorabili oltre che richiesta di presentazione di garanzie fidejussorie, senza che venga sia stata data evidenza nelle procedure istruttorie e pertanto ne siano stati valutati gli impatti complessivi;
- 7) sia stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale pur in presenza di una mancata autorizzazione inerente lo scarico delle acque reflue derivanti dal sito ove già da anni si svolge l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ed ove è già presente un impianto di trattamento delle stesse.

